



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



**CIP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0033**  
**CUP: H99J21001200002**

**Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE BISOGNOSE**

### **TRA**

Il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente nell'interesse e per conto del Comune di Ribera nella qualità di Dirigente ad interim del 1° Settore - Servizio Politiche Sociali ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. N.267/2000 con codice fiscale del Comune n. \_\_\_\_\_

### **E**

Il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire al presente nella qualità di Procuratore Speciale dell'esercizio commerciale \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_, \_\_ codice fiscale e partita iva \_\_\_\_\_

### **ART. 1**

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni di prima necessità (**ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI**) dietro consegna di buoni spesa erogati a nuclei familiari riconosciuti dal Servizio Sociale del Comune in difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### **ART. 2**

Il componente del nucleo familiare detentore del buono avrà l'obbligo di esibire al fornitore un documento di riconoscimento valido e sottoscrivere apposito elenco formato dall'esercente riportante in testa la dichiarazione sostitutiva sotto la propria responsabilità che i buoni spesa sono stati consegnati dal Comune e indicante le generalità del detentore, l'importo della spesa e i buoni spesa utilizzati.

L'esercente assume l'onere di accettare solo buoni spesa in originale con indicazione di numerazione univoca, dal taglio **di € 50,00 di colore blu e € 10,00 di colore giallo** e riportanti il timbro del Comune di Ribera e la sottoscrizione del funzionario incaricato.

### **ART. 3**

I buoni spesa sono utilizzabili solo per acquisto di beni di prima necessità (**ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI**) e non danno diritto a monetizzazione.

In particolare il Buono Spesa:

- 1) non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere somme in denaro,
- 2) non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai cittadini aventi diritto;
- 3) non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato,
- 4) non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni che non siano alimentari o prestazioni diverse da quelle previste nella presente convenzione.

#### **ART. 4**

Le fatture elettroniche o le note rimborso spese emesse dagli esercenti convenzionati, saranno calcolate sul valore unitario del buono (IVA compresa), offerto e accettato dalla Ditta.

Tale importo è comprensivo di tutte le spese di controllo e amministrazione dei buoni stessi nonché delle spese di emissione delle fatture.

Le fatture dovranno essere corredate dai Buoni Spesa ritirati all'assegnatario, debitamente timbrati e datati dall'esercente e da copia dell'elenco di cui all'art. 2.

Nel caso di presentazione di richieste rimborso spesa le stesse dovranno riportare una numerazione progressiva e la data di emissione, indicando che l'operazione è fuori campo iva ai sensi dell'art.2 comma 3,lett. a) del D.P.R. n.633/72); alla nota di rimborso dovranno essere allegati i buoni spesa debitamente annullati, con firma e data apposta dall'esercente, copia degli scontrini o delle fatture rilasciate all'utilizzatore del buono e copia dell'elenco di cui all'art. 2.

Il pagamento da parte del Comune avverrà, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

#### **ART. 5**

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare, attraverso propri incaricati, la regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati.

In caso di inadempienze, regolarmente contestate, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni.

Sarà facoltà dell'Ente di risolvere anticipatamente, con un preavviso di almeno 2 giorni, il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo previsto, senza che la Ditta convenzionata possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato.

Parimenti la Ditta convenzionata non potrà pretendere indennizzo alcuno qualora il numero degli assegnatari che utilizzano il servizio si rivelasse esiguo.

#### **ART. 6**

La Ditta convenzionata dovrà essere in regola con le necessarie autorizzazioni e licenze di carattere commerciale e igienico-sanitario.

#### **ART. 7**

La durata della presente convenzione è valida fino alla fine dell'emergenza COVID-19.

#### **ART. 8**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente affidamento, sarà competente il Foro di Sciacca.

PER ACCETTAZIONE

L'Esercente

Il Dirigente ad interim del I settore  
Dott. Raffaele Gallo